

ART. 186 CDS: L'ACCERTAMENTO SINTOMATICO PUO' DETERMINARE ANCHE SANZIONI PENALI

Indicazioni operative e analisi della normativa e della giurisprudenza

L'articolo 186, comma 2, codice della strada, come modificato dalla legge 160/2007, e, da ultimo, dalla legge 120/2010, prevede tre fattispecie sanzionatorie, differenziate in base al valore del tasso alcolemico accertato sul conducente soggetto al controllo, le quali, per giurisprudenza ormai consolidata, integrano fattispecie autonome di reato, non ricorrendo alcun rapporto di specialità fra di loro:

- a) valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l): sanzione principale amministrativa
- b) valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l): sanzione principale penale
- c) valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l): sanzione principale penale.

Il successivo comma 7 punisce il rifiuto del conducente a sottoporsi agli accertamenti previsti dalla norma, al fine di verificare lo stato di ebbrezza alcolica:

"7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)".

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto ancora esperibile, anche dopo le modifiche apportate all'articolo 186, C.d.S. dalla legge 160/2007, l'accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza alcolica (si veda, tra le altre, Corte di Cassazione, sentenza 3 giugno 2008, n. 28547). Per cui, in caso di rifiuto a sottoporsi ad accertamento, previa applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 cit., se il conducente presenta i sintomi dello stato di ebbrezza (quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso e insicuro, l'andatura barcollante, postura malferma, stato di agitazione, le modalità di guida, ad esempio zigzagante, affermata impossibilità di eseguire la prova alcolimetrica per le condizioni psicofisiche), dovrà soggiacere anche alle relative sanzioni previste dal comma 2, per la guida in stato di ebbrezza alcolica.

L'accertamento attraverso la sintomatologia è anche possibile nel caso in cui non sia possibile procedere all'esame alcolemico, perchè il conducente non è in grado di utilizzare efficacemente l'apparecchio, indipendentemente dalle motivazioni per le quali l'interessato non abbia concluso efficacemente la prova attraverso etilometro.

La giurisprudenza post legge 160/2007, oltre ad aver confermato la possibilità di procedere con accertamento sintomatico, ha sostenuto, pressoché con decisioni abbastanza consolidate, l'applicabilità, in tale situazione, della sanzione meno grave di cui alla lett. a), del comma 2, dell'articolo 186, codice della strada, ormai depenalizzata, dovendosi ravvisare il principio del

favor rei (tra le tante, Corte di Cassazione, 11 febbraio 2012, n. 4402; 22 aprile 2011, n. 16126; 19 aprile 2011, n. 15617).

Tali decisioni sono state, da più parti contestate, sostenendo che vi sarebbe un contrasto interpretativo nella giurisprudenza della Suprema Corte, sulla soluzione da adottare in casi del tipo di che trattasi: ciò perché talune decisioni si sarebbero espresse nel senso che la pronuncia liberatoria basata sulla configurabilità dell'ipotesi di cui alla lettera a) nel caso di tasso alcolemico non riscontrato con l'etilometro non sarebbe soluzione necessitata ed automatica ma solo adottabile il più delle volte, lasciando il giudice libero di ravvisare le altre più gravi ipotesi di reato lett. b) e c) laddove gli elementi di prova avessero confortato della sussistenza di tali più gravi ipotesi.

Infatti, nulla vieta "che a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superate le soglie superiori", considerato che, ragionando a contrario, andrebbero esenti da responsabilità penale i conducenti che, avendo assunto una dose molto elevata di alcool, non sarebbero in grado di effettuare la prova con etilometro, e, perciò non sarebbero soggetti alla sanzione prevista per il rifiuto (comma 7), dovendosi sanzionare esclusivamente a norma del comma 2, lettera a).

Operativamente, quindi, come comportarsi nel caso di accertamento dello stato di ebbrezza di cui all'articolo 186, codice della strada, attraverso i soli sintomi verificati sul conducente?

Gli agenti accertatori, di fronte a elementi rilevanti che facciano ritenere il conducente in stato di ebbrezza grave, e comunque, oltre il limite di 0,8 g/l, dovranno inoltrare apposita notizia di reato alla competente Procura, per violazione dell'articolo 186, codice della strada (senza, ulteriormente, specificare la lettera b) o c), del comma 2, che sarà eventualmente definita dal pubblico ministero assegnatario del fascicolo, sulla scorta dei dettagliati elementi concernenti le condizioni psicofisiche accertate dagli agenti e descritte sul verbale di accertamenti sulla persona, di cui all'articolo 354, codice procedura penale).

La Corte di Cassazione Penale, con sentenza 17 giugno 2012, n. 28672, ha, infatti, specificato che: *"Va infatti osservato che secondo la giurisprudenza consolidata in questa Corte (v. da ultimo, Sez. IV, 9 giugno 2011, P.G. in proc. omissis, rv. 250714) l'accertamento sintomatico è consentito per tutte le ipotesi di reato oggi previste dall'art. 186 del codice della strada, come, del resto, già affermato nella giurisprudenza precedente.*

Si tratta, come è noto, di quell'orientamento secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione de qua, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non è indispensabile l'utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro), ben potendo il giudice di merito - in un sistema che non prevede l'utilizzazione di prove legali - ricavare l'esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l'alito vinoso, l'eloquio sconnesso, l'andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che possano far fondatamente presumere l'esistenza dello stato indicato; anzi, in questa prospettiva, essendo consentito al giudice finanche di disattendere l'esito dell'esame alcolimetrico, purchè del suo convincimento fornisca una

motivazione logica ed esauriente. Tale orientamento, come è altrettanto noto, è stato ribadito dalla giurisprudenza anche a seguito della novella riformatrice di cui al decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, configurando in proposito tre distinte fattispecie incriminatrici, precisandosi, al riguardo, che, pur dopo tale novum normativo, il giudice ben può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori (v. in questo senso, tra le altre, Sez. IV, 3 giugno 2008, n. 28547, rv. 240381)."

Il tema ha certamente assunto maggior rilievo perchè l'art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, (disposizioni in tema di sicurezza stradale) ha innovato la precedente disciplina sanzionatoria in relazione alle ipotesi previste dal citato art. 186 conservando la natura di reato delle ipotesi previste alle lett. b) e c) del comma 2 ed attribuendo la natura di violazione amministrativa all'ipotesi prevista dalla lett. a) (tasso alcolemico da 0,5 a oltre 0,8 grammi per litro). E' stato altresì affermato (v. Sez. IV, 12 ottobre 2011, P.G. in proc. omissis, rv. 251004 e riferimenti in essa contenuti) che le tre fasce contravvenzionali integrano fattispecie autonome di reato, non ricorrendo alcun rapporto di specialità fra le tre disposizioni: le ipotesi ivi contemplate - disposte in ordine crescente di gravità modellata sul tasso alcolemico accertato - sono, invero, caratterizzate da reciproca alternatività, quindi da un rapporto di incompatibilità. Alla luce della ricostruzione delle modifiche normative sopra indicate, non vi è motivo di ritenere che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare lo stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti.

Le ragioni che legittimavano quell'orientamento interpretativo (principio della libera volontà, assenza di prove legali e necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata) non sono venute meno.

Se si ammette infatti l'accertamento dello stato di ebbrezza su base sintomatica, non può affermarsi che l'unica ipotesi di reato in tal modo astrattamente ravvisabile sia quella meno grave perchè ci si porrebbe in contraddizione con il principio sopra appena affermato. E' ovvio che in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima non sia possibile affermare, secondo il criterio dell'oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell'agente possa rientrare nelle due fasce di minore gravità, il giudice dovrà ravvisare l'ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano.

Nulla vieta - e tale principio va ribadito - che a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, possa logicamente ritenere superate le soglie superiori (v. in questo senso la già citata Sez. IV, P.G. in proc. omissis)". ■

***Vice Comandate Polizia Municipale
Druento (TO)**